

COPIA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 18/01/2012

OGGETTO:	PATTO DI STABILITÀ 2011 - PRESA D'ATTO DEL MONITORAGGIO SEMESTRALE - II SEMESTRE 2011 - DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. °0095560 DEL 7 SETTEMBRE 2011.-
----------	---

Il giorno 18 GENNAIO 2012, alle ore 18:30, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**Danesi Enrico
Donneschi Claudio
Giacomini Davide
Arici Giorgio
Pasini Domenico
Apostoli Marco
Marzaroli Francesco
Vitali Guido**

Membri ASSEGNATI 8 PRESENTI 8

Il Sindaco in veste di Presidente, assistito dal Segretario Comunale, dr. Rainone Mariano, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2012 avente per oggetto: "Patto di stabilità 2011 - presa d'atto del monitoraggio semestrale - Il semestre 2011 - di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0095560 del 7 settembre 2011".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 69882 del 7 giugno 2011 che definisce il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 91, 92 e 93, della citata legge n. 220 del 2010.

VISTO il comma 88, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, le percentuali ivi indicate e distinte per province e comuni.

VISTO il comma 89, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi.

VISTO il comma 91, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce un meccanismo finalizzato a neutralizzare gli effetti della riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per il quale ogni ente soggetto al patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al citato comma 2, dell'articolo 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.

VISTO il comma 92, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, nell'introdurre un fattore correttivo di calcolo, dispone che, per l'anno 2011, il suddetto saldo finanziario, di cui al comma 91, e` ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello determinato ai sensi dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.

VISTO il comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce, per il solo anno 2011, misure correttive del patto di stabilità interno - anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e di garantire una più equa distribuzione del contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica - da definire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

VISTO il comma 103, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, per il solo anno 2011, esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Milano, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 nel limite dell'importo individuato ai sensi del summenzionato comma 93;

VISTO il comma 37, dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone che fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al citato comma 103, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

VISTI gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, emanato, in attuazione del comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ripartiscono la somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expò 2015 - nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e di 110 milioni di euro per il comune di Milano - 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni.

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010 con cui è stata definita, per l'anno 2010, la ripartizione tra i comuni del contributo di 200 milioni di euro di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010.

VISTO il comma 94, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo finanziario gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato.

VISTO il comma 96, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che ha equiparato, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 94.

VISTO il comma 97, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo di cui al comma 89 le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.

VISTO il comma 98, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre.

VISTO il comma 99, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto le risorse provenienti dai trasferimenti autorizzati dai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni.

VISTO il comma 100, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto, le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.

VISTO il comma 101, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede la possibilità per i comuni dissestati della provincia dell'Aquila di escludere dal saldo del patto di stabilità interno del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, nel limite di 2,5 milioni di euro, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di ripartizione.

VISTO il comma 102, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Parma, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

VISTO il comma 104, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude l'applicazione dei vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, demandando i criteri e le modalità per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010.

VISTO l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 che dispone che nel saldo finanziario - individuato ai sensi del comma 89, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno - sono considerate le entrate originarie dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato dal comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

VISTO il comma 106, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 87 a 124.

VISTO il comma 138, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede, a partire dal 2011, la possibilità per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e Bolzano, di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente il proprio obiettivo in termini di cassa o di competenza.

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.11 del 6 aprile 2011.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.°0095560 del 7 settembre 2011 con il quale sono state definite le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2011, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al decreto stesso.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.°0104309 del 6 ottobre 2011 concernente la "regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (pubblicato sulla G.U. n. 243 del 18-10-2011).

VISTE le DGR n.°2262/2011 e n.°2408/2011 concernenti il Patto di Stabilità Territoriale 2011 nonché il Decreto Dirigenziale n.°9944/2011 con il quale viene applicato lo stesso mediante l'approvazione del riparto del plafond regionale di 70 milioni di euro e la conseguente rimodulazione degli obiettivi programmatici degli enti locali, attraverso la distribuzione del plafond del patto verticale (Allegato 1), dal quale risulta che il Comune di Rezzato ha beneficiato di una rimodulazione degli obiettivi programmatici per euro -67.337,00.

PRESO ATTO:

- che i dati cumulati al 30 giugno 2011 devono essere trasmessi a far data dal 3 ottobre 2011 ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla G.U., avvenuta in data 1 ottobre 2011, utilizzando il sistema web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it;

- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto al monitoraggio dei dati cumulativi al 30 giugno 2011.

PRESO ATTO altresì:

- che per l'invio delle risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2011 la scadenza è fissata al 31 gennaio 2012 e che è ugualmente da utilizzare il sistema web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.

- che il responsabile del servizio finanziario ha provveduto al monitoraggio dei dati cumulativi al 31 dicembre 2011.

VISTI:

- la delibera di Consiglio comunale n.22 del 29/04/2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2011 con i relativi allegati e sono stati contestualmente definiti gli obiettivi programmatici per il patto di stabilità 2011/2013;

- la delibera di Consiglio comunale n.23 del 29/04/2011 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2010;

- la delibera di Giunta comunale n.74 del 15/06/2011, ratificata con delibera di Consiglio comunale n.28 del 30/06/2011, con la quale è stata approvata una prima variazione al bilancio di previsione 2011 e dato atto del rispetto degli obiettivi programmatici;

- la delibera di Consiglio comunale n.29 del 30/06/2011 con la quale è stata approvata una seconda variazione al bilancio di previsione 2011 e dato atto del rispetto degli obiettivi programmatici;

- la delibera di Consiglio comunale n.31 del 30/06/2011 con la quale è stata approvata una terza variazione al bilancio di previsione 2011 e dato atto del rispetto degli obiettivi programmatici;

- la delibera di Consiglio comunale n.35 del 13/09/2011 con la quale è stata approvata una quarta variazione al bilancio di previsione 2011 e dato atto del rispetto degli obiettivi programmatici;

- la deliberazione di Giunta comunale n.109 del 20/10/2011 con la quale è stato preso atto dei prospetti e delle risultanze relativi al monitoraggio semestrale, primo semestre 2011, e contestualmente è stato dato mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere all'invio telematico degli stessi;

- la delibera di Consiglio comunale n.53 del 30/11/2011 con la quale è stata approvata una quinta variazione al bilancio di previsione 2011 (Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2011) e dato atto del rispetto degli obiettivi programmatici;

VISTI inoltre:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- il vigente statuto comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità.

VISTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs.n.º267/2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 18/01/2012.

Per quanto sopra,

DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze contenute nell'allegato prospetto denominato MONIT/11 che contemplano il seguente risultato cumulato al 31 dicembre del patto di stabilità 2011 (dati in migliaia di euro):

- Obiettivo programmatico annuale / saldo finanziario 2011: €. 263.-

- Saldo finanziario al 31 dicembre 2011: €. 280.-

- Differenza tra saldo finanziario al 31 dicembre 2011 e obiettivo programmatico annuale: €. +17.-

2. di dare atto che sulla base delle predette risultanze al 31 dicembre 2011 l'ente rispetta il patto di stabilità 2011;

3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere all'invio delle informazioni cumulate al 31 dicembre 2011, attraverso il sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, entro il 31 gennaio 2012;

4. di dare atto che nel corso dell'esercizio finanziario 2012, stante le obbligazioni assunte da questo ente, si prevede di effettuare pagamenti in conto residui passivi di parte capitale per un importo massimo di €.2.268.000,00;

5. di garantire al contenuto della presente deliberazione adeguata diffusione fra i responsabili dei servizi;

6. di trasmettere copia del presente atto al Revisore unico dei Conti, dott. Guglielmo Quarantini;

7. copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari in esecuzione del disposto dell'art.125 del D.L.gs.n.º267/2000.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4 , del D. L.gs. 18.08.2000, n. 267.

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
F.to Danesi Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì 18 gennaio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata, ex art. 124 c. 1° D. Lgs. 267/2000, all'Albo Comunale il giorno 24 gennaio 2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo (art. 125 D. Lgs. 267/2000).

Addì 24 gennaio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :

- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)
- controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rainone Mariano